



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Relatore
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE
SUSSIDIARIA
REVOCA

Ud.20/02/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11970/2024 R.G. proposto da:

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
████████████████████

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE NAZIONALE PER IL
DIRITTO D'ASILO,

-intimato-

avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI nel proc.to n. 2444/2022
depositato il 19/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025
dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari, con decreto pubblicato il 10/4/24, ha respinto



il ricorso, depositato il 29/3/2022, di [REDACTED] cittadino afgano, avverso provvedimento del 23/09/2021, notificato in data 31/01/2022, con il quale la Commissione Nazionale aveva revocato (a causa della commissione da parte dello straniero di alcuni reati sul territorio nazionale, tra cui un tentato omicidio, con sentenza di condanna della Corte d'Appello di Roma) la protezione sussidiaria, concessagli nel dicembre 2010 e rinnovatagli il 12 settembre 2014, e tuttavia, ritenendo il sig. [REDACTED] inespellibile (a causa del suo stato di salute mentale) dal territorio, aveva disposto contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

In particolare, il Tribunale, con decreto del 10/04/2024, notificato al ricorrente in data 19/04/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, in quanto, essendo il permesso di soggiorno del ricorrente scaduto nel 2019, per decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art.23, comma 2, d.lgs. 251/2007, e non avendo il medesimo avanzato una tempestiva richiesta di rinnovo dello stesso, *«nessuna concreta utilità potrebbe ottenere il ricorrente dall'annullamento della revoca, disposta dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, atteso che la validità del permesso di soggiorno è, in ogni caso, venuta meno per scadenza naturale del termine di efficacia, previsto dalla legge, prima ancora che il ricorso giurisdizionale venisse depositato»*. Essendo, pertanto, scaduto il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che era stata poi revocata dall'Amministrazione, era, inoltre, inammissibile, in questo giudizio, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, per una serie di considerazioni: a) presupponendo sia il riconoscimento della protezione sussidiaria sia il rinnovo di tale forma di protezione, un provvedimento *«a monte della competente Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale»*, che eserciti la



discrezionalità, riconosciuta dall'art. 3 del D. Lgs. 25/2008 difettava, in ogni caso, in assenza di una preventiva domanda amministrativa, anche di rinnovo, la giurisdizione del Tribunale, non potendo il giudice, come previsto dall'art.34, comma 2, del D. Lgs. 104/2010, pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; b) irrilevante, inoltre, era la circostanza che, allorquando l'Amministrazione aveva avviato, nel 2018, il procedimento di revoca, il permesso di soggiorno *de quo* non era ancora scaduto, atteso che, per un verso, nessuna disposizione di legge, prevede che, in pendenza del procedimento di revoca, l'efficacia del permesso di soggiorno venga prorogata e, per altro verso, che la sopravvenuta scadenza del permesso di soggiorno non impediva al ricorrente, in pendenza del procedimento di revoca o dopo il completamento dello stesso, di presentare dinanzi all'Amministrazione una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto; c) privo di pregio, era, infine, l'argomento secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, in quanto sottoposto a detenzione, sulla base di una circolare amministrativa adottata dal Ministero dell'Interno, non potendo certamente un atto di natura sub regolamentare, impedire l'esercizio di un diritto, previsto dalla legge, in attuazione, peraltro, di obblighi internazionali.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 19/4/24, [REDACTED] propone ricorso per cassazione, notificato il 16/5/2024, affidato tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che non svolge difese) .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 33 D.lgs 25/08 (artt. 44 e ss Direttiva 2013/32/UE) nonché 15 e 18 D. lgs 251/07 (artt. 17 e 19 Dir. 2011/95/UE), in merito alla



tassatività delle clausole di revoca/cessazione della protezione internazionale e del relativo procedimento; b) con il secondo motivo, ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cpc, in quanto il Tribunale avrebbe confuso la scadenza del permesso di soggiorno con la qualità di protetto sussidiario, la quale può venire meno solo al termine della restrittiva e complessa procedura che si svolge innanzi alla Commissione Nazionale prevista dalla normativa innanzi richiamata, solo la Commissione Nazionale, infatti, potendo dichiarare revocato lo *status* di protezione sussidiaria al termine della procedura prevista dall'art. 33 d.lgs 25/08; c) con il terzo motivo, ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in punto di interesse ad agire, rilevando che sussisteva l'interesse del [REDACTED] al ricorso giurisdizionale avverso la revoca della protezione sussidiaria, in quanto, nel caso di una pronuncia a lui favorevole, il provvedimento della Commissione Nazionale sarebbe stato annullato e per l'effetto sarebbe stato confermato il suo diritto a mantenere la protezione sussidiaria e lo stesso aveva più volte evidenziato la grave situazione di insicurezza che caratterizza il suo Paese di origine nonché il pericolo che avrebbe corso in caso di rimpatrio a causa del ritorno del regime dei talebani in Afghanistan. Il ricorrente precisa che, in sede di ricorso giurisdizionale, ex art.35 bis d.lgs. 25/2008, avverso la revoca della protezione sussidiaria disposta, con provvedimento del 23/9/2021, notificatogli il 31/1/2022, dalla Commissione territoriale, egli aveva chiesto di «accertare, dichiarare e confermare l'esigenza di una protezione sussidiaria in capo al sig. [REDACTED] ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/07, e per l'effetto, annullare il provvedimento di revoca emesso dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo in data 23.09.2021, notificato al ricorrente il 31.01.2022».



Si afferma che la protezione internazionale (*status di rifugiato e protezione sussidiaria*) si colloca tra i diritti fondamentali inviolabili della persona, direttamente discendente dall'art. 10, co. 3, Cost., e si tratta, pertanto, di un diritto soggettivo perfetto e personalissimo, il cui riconoscimento, come noto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, può venir meno solamente in presenza di una delle clausole tassativamente previste dagli artt. 15 e 18 del D.lgs 251/07, in materia di revoca/cessazione e secondo la specifica procedura sancita dagli artt. 5 e 33 D.lgs 25/08. E la Direttiva 2013/32/UE riconosce il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso *«le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria»*.

L'art. 18 d.lgs. 251/2007 dispone che *«La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e' accertato che: a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16; b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti»*.

L'art. 5 del d.lgs 25/08 stabilisce poi che l'unico organo competente *«in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti»* è la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, la quale, una volta ravvisata una delle cause di cui agli artt. 15 e 18 D.lgs 251/07 dovrà aprire nei confronti dell'interessato un procedimento di revoca/cessazione della protezione, applicandogli le garanzie di cui all'art. 33 D.lgs 25/08. Avverso il provvedimento della Commissione Nazionale sarà, poi, possibile per l'interessato proporre ricorso così come previsto dagli art. 35 e 35-bis d.lgs 25/08.



2. Le censure, da trattare unitariamente perché connesse, sono fondate.

2.1. Il primo motivo attiene alla valenza dell'atto ricognitivo dello *status* della protezione sussidiaria.

Già con la pronuncia n. 907 del 17/12/1999 le Sezioni Unite avevano chiaramente affermato che «*La qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 costituisce, come quella di avente diritto all'asilo (dalla quale si distingue perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall'art. 10, terzo comma, Cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, e le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, una volta espressamente abrogato dall'art. 46, legge n. 40 del 1998, l'art. 5, D.L. n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990 (abrogazione confermata dall'art. 47 del testo unico D.Lgs. n. 286 del 1998), che attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato*».

E si è ribadito che il procedimento contenzioso volto all'accertamento di uno stato personale, relativo a posizioni soggettive con natura di diritti, si conclude con una pronuncia che ha natura decisoria e definitiva, anche se emessa *rebus sic stantibus*, e per tale ragione è devoluta nell'ordinamento italiano al giudice ordinario (Cass. SU n. 28873/2008, in relazione allo stato di apolidia; Cass. SU n. 19393/2009, in relazione a una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta in data anteriore al 20 aprile 2005, e quindi disciplinata dagli artt. 5,



comma sesto, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dall'art. 28, lett. d), del d.P.R. n. 394 del 1999).

Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 29460/2019, hanno affermato che «*Il diritto unionale, d'altronde, sia pure con riferimento allo status di rifugiato, stabilisce (considerando 21 della direttiva n. 2011/95) che il relativo riconoscimento è un atto ricognitivo e che la conseguente qualità non dipende dal riconoscimento (Corte giust., grande sezione, 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/18, punto 92)*». Tutte le protezioni sono quindi ascrivibili all'area dei diritti fondamentali, sia quelle maggiori (ossia il riconoscimento dello *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria), sia quella, residuale e temporanea, per ragioni umanitarie e tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale.

La protezione sussidiaria secondo la Direttiva «*Qualifiche*» (2004/83/CE e 2011/95/UE) è una *species* della categoria della protezione internazionale, insieme con lo *status* di rifugiato. Il d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla prima Direttiva «*Qualifiche*» del 2004.

2.2. La protezione sussidiaria ed il permesso di soggiorno corrispondente vanno tenuti distinti.

Il permesso di soggiorno, rilasciato al titolare della protezione sussidiaria, ha una durata di cinque anni e può essere rinnovato, previa verifica da parte della Questura prima e poi dalla Commissione competente in ordine alla «*permanenza*» delle condizioni che ne avevano giustificato il rilascio, ai sensi dell'art.23 d.lgs. 251/2007.

La protezione sussidiaria può essere revocata, ex art.18 d.lgs. 251/2007, in presenza delle cause di esclusione di cui all'art.16 (tra le quali rientrano il pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica, a seguito di condanna definitiva per determinati reati) o laddove si accerti che lo *status* era stato



riconosciuto sulla base di una rappresentazione erronea o omissiva o falsa di certi fatti.

L'articolo 45, primo comma, della direttiva 2013/32/UE, nuova Direttiva «*Procedure*» (finalizzata, come si legge nel preambolo, a «*sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell'Unione*»), che ha sostituito la precedente Direttiva 2005/85/CE, stabilisce che: «*Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l'interessato goda delle seguenti garanzie: a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata*».

In conformità a detta previsione, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, numero 25, così dispone: «*Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie: a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame; b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato*».

Questa Corte (Cass. 21143/2019) ha confermato la statuizione del Tribunale che, adito in relazione a una decisione della Commissione



nazionale di revoca della protezione sussidiaria, aveva evidenziato come «il giudizio dinanzi ad esso ... aveva ad oggetto non il provvedimento di revoca, ma la sussistenza del diritto alla protezione, e che il [REDACTED] era stato posto pienamente in condizioni di far valere le proprie ragioni, in perfetta aderenza al dato normativo ed alla giurisprudenza» del giudice di legittimità, affermando il seguente principio di diritto: «In materia di revoca della protezione internazionale, l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 33, comma 1, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione avverso il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa».

Sempre questa Corte (Cass. n. 23472/2017) ha poi chiarito che « In materia di protezione umanitaria dello straniero, la competenza a disporre l'annullamento d'ufficio - in applicazione dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, richiamato dall'art. 18 del d.lgs. n. 25 del 2008 - e la revoca della protezione umanitaria (ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998), spetta alle Commissioni territoriali, e non alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, la cui cognizione è circoscritta ai casi di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale precedentemente riconosciuto (nelle forme del rifugio politico o della protezione sussidiaria) e all'ipotesi residuale in cui, revocato o cessato lo status di protezione internazionale, la stessa Commissione nazionale riconosca il diritto alla protezione umanitaria, ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008)».



2.3. Il Tribunale di Bari ha ritenuto che la scadenza nominale del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria aveva determinato automaticamente il venir meno della protezione sussidiaria, precisando che *«allorquando in data 01.03.2022 il ricorrente ha depositato il ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, rinnovato in data 12.09.2014, e revocato dall'Amministrazione con il provvedimento impugnato, era già definitivamente scaduto in data 12.09.2019»*.

Il Tribunale ha poi escluso che il cittadino straniero rimanga, durante tutto l'iter amministrativo, titolare della protezione internazionale, cosicché, pur essendo pendente un procedimento di revoca della protezione sussidiaria, il ricorrente avrebbe dovuto presentare (entro la data di scadenza del permesso, 12/9/2019) una richiesta di rinnovo del suo permesso di soggiorno, ex art. 23, co. 2, D.lgs 251/07, e, solo all'esito di un eventuale provvedimento negativo della Commissione Territoriale per la protezione internazionale avrebbe potuto adire ex art. 35-bis D.lgs 25/08, l'autorità giurisdizionale.

Il ricorrente osserva che, nella specie, la Commissione Nazionale, unica autorità amministrativa responsabile del procedimento di revoca/cessazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 d.lgs 25/08, aveva avviato d'ufficio, nel 2018, il procedimento di revoca della protezione, a seguito della segnalazione pervenuta dalla Questura di Roma, e l'art. 33 d.lgs 25/08 stabilisce che il titolare di protezione deve essere edotto del fatto che *«la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame»* (e la comunicazione di avvio del procedimento è stata, nella specie, emessa e notificata nella specie al ricorrente nell'ottobre 2018), al fine di consentire al cittadino straniero di intervenire nel procedimento, presentare argomenti e documentazione e avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli



articoli 10,11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo *status* non dovrebbe essere revocato o cessato, come del resto è avvenuto nel caso di specie dal momento che il sig. [REDACTED] è stato poi ascoltato dalla Commissione Nazionale, tre anni dopo l'avvio del procedimento.

Il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria è stato adottato dalla Commissione competente nel settembre 2021 e notificato all'interessato nel gennaio 2022.

2.4. La principale questione posta dal ricorso (e dal secondo motivo in particolare) è se, laddove, in pendenza di un procedimento di revoca d'ufficio della protezione sussidiaria, sopraggiunga la scadenza naturale del termine (quinquennale) di efficacia del permesso di soggiorno (già rinnovato una volta), rilasciato al titolare della protezione sussidiaria, venga comunque meno anche lo *status* conseguente alla protezione sussidiaria, cosicché il ricorso giurisdizionale avverso la successiva decisione amministrativa di revoca, promosso nel marzo 2022, risulti inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art.100 c.p.c..

Nella specie, il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, di durata quinquennale, è giunto a scadenza naturale nel settembre 2019, ma, nel 2018, era stato avviato il procedimento per la revoca d'ufficio della protezione sussidiaria, definito in via amministrativa con provvedimento della Commissione nazionale del 23/09/2021, notificato in data 31/01/2022, impugnato dallo straniero con ricorso giurisdizionale, ex artt.35 e 35 *bis* d.lgs. 25/2008, del 1°/3/2022.

L'art.33 d.lgs. 25/2008 prevede che la Commissione nazionale debba attivare l'*iter* per «la revoca o cessazione dello status di protezione internazionale riconosciuto» e il d.lgs. n. 251/2007, di attuazione della Direttiva 2004/83/CE, contempla i casi di «cessazione dello status di protezione sussidiaria» (art.15), per il venir meno o il mutamento «significativo» (tale cioè da rendere



non più necessaria la protezione) delle circostanze **che avevano** giustificato il riconoscimento, nonché di «*esclusione*» del riconoscimento (art.16) o di «*revoca*» successiva al riconoscimento (art.18).

Si deve escludere che la sola scadenza nominale del permesso di soggiorno corrispondente, rilasciato al titolare dello *status*, possa produrre, in mancanza di suo rinnovo, l'automatico venir meno della protezione sussidiaria.

Invero il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art.23 d.lgs. 251/2007, al titolare dello *status*, va distinto dall'atto di riconoscimento della protezione sussidiaria (o dello *status* di rifugiato), come sopra ribadito meramente ricognitivo di un diritto soggettivo esistente.

Tanto che l'art.33 d.lgs. 25/2008, nel disciplinare il procedimento per la revoca o la cessazione dello *status* di protezione internazionale, contempla l'applicabilità dell'art.32 commi 3 e 4, in punto di verifica della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo per protezione speciale.

E non è prevista una possibilità di rinuncia implicita allo *status* riconosciuto, ad es. per mancata attivazione di «*un'istanza*» di rinnovo prima della scadenza del permesso corrispondente, in quanto l'art.34 d.lgs. 25/2008 precisa che la rinuncia allo *status* deve essere espressa.

Nella specie, il Tribunale ha fatto riferimento alla procedura di rinnovo del permesso di soggiorno di cui al secondo comma dell'art.23 d.lgs. 251/2007, senonché la stessa Commissione nazionale d'asilo aveva reputato di avviare, con comunicazione all'interessato, già nell'ottobre 2018, il procedimento di revoca del permesso, contemplante un'istruttoria e il colloquio personale o la presentazione di dichiarazione scritta da parte dello straniero.

Non si vede quindi come l'interessato avrebbe potuto, in pendenza del procedimento di revoca o dopo il completamento dello stesso,



presentare dinanzi all'Amministrazione una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno correlato, prima del settembre 2019.

Anche perché la permanente validità ed efficacia della protezione sussidiaria, sul cui presupposto il permesso di soggiorno specifico viene rilasciato, era oggetto di verifica, sin dal 2018.

In ogni caso, lo *status* di protezione sussidiaria poteva essere revocato solo dalla Commissione nazionale al termine della procedura ex art.33 d.lgs. 25/2008.

Il che è avvenuto.

A seguire la costruzione interpretativa del Tribunale, secondo cui doveva attribuirsi rilievo decisivo alla sopravvenuta scadenza del termine quinquennale del permesso di soggiorno già verificatasi nel 2019, l'amministrazione avrebbe dovuto interrompere il procedimento amministrativo di revoca, in data successiva al settembre 2019.

Al contrario, la Commissione nazionale è andata avanti nel suddetto procedimento amministrativo e ha ritenuto necessario revocare, nel 2021, la protezione sussidiaria e lo *status*, riconosciuto a suo tempo.

Ne consegue che la statuizione in punto di insussistenza, in capo allo straniero, dell'interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., per impugnare il provvedimento di revoca della Commissione nazionale, risulta del tutto erronea.

Il Tribunale, quale giudice del rinvio, dovrà quindi esaminare nel merito l'impugnazione del ricorrente del provvedimento della Commissione nazionale di revoca della protezione sussidiaria.

Va affermato il seguente principio di diritto:

«In tema di impugnazione della revoca della protezione sussidiaria da parte della Commissione nazionale d'asilo, poiché il permesso di soggiorno rilasciato al titolare della protezione, di durata quinquennale, è strumentale e collaterale allo status a suo tempo riconosciuto, la scadenza naturale del permesso non determina



l'automatico venir meno della protezione sussidiaria, con conseguente sussistenza, in capo allo straniero, dell'interesse, ex art.100 c.p.c., a impugnare il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria, avviato d'ufficio dalla Commissione nazionale prima della scadenza del permesso e adottato poi in data successiva, ai sensi degli artt.18 d.lgs. 251/2007 e 33 d.lgs. 25/2008».

3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per esame, nel merito, dell'impugnazione della revoca della protezione sussidiaria.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Presidente
Alberto Giusti

